

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI ROSSA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ISTITUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.)

Indice

- ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.
- ART. 3 SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
- ART. 4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- ART. 5 UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO LOGO
- ART. 6 LE INIZIATIVE COMUNALI
- ART. 7 LE TUTELE E LE GARANZIE
- ART. 8 LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
- ART. 9 PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE
- ART.10 CONTROLLI E SANZIONI
- ART.11 STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE
- ART. 12 RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI
- ART. 13 NORME FINALI

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art.2 dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, la promozione dello sviluppo e la cura degli interessi della propria comunità e quindi del patrimonio agricolo e alimentare, zootecnico, silvo-pastorale, enogastronomico, artigianale e culturale ivi compresi eventi della tradizione territoriale, riferito a quelle specificità locali che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di produzioni agricole e alimentari, zootecniche, silvo-pastorali, enogastronomiche, artigianali, culturali e attività connesse che, a motivo della loro significatività perchè ottenuti o realizzati sul territorio comunale con modalità consolidate nei costumi e consuetudini locali anche tenendo conto di tecniche o produzioni e coltivazioni innovative che ne costituiscano naturale sviluppo e aggiornamento, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni tipiche locali e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) Della promozione e sostegno ad iniziative di studio, ricerca e promozione dei prodotti a marchio De.C.O. nelle sedi più opportune, favorendo, anche attraverso interventi finanziari nei limiti delle compatibilità di bilancio e attraverso la ricerca di sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici e privati, la partecipazione dei soggetti titolari di marchio De.C.O. a fiere, manifestazioni, mostre, e altri eventi di divulgazione e presentazione. ;
 - c) Dell'attribuzione di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) ai soggetti che ne faranno richiesta previo riconoscimento da parte di apposita commissione.

ART. 2 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti e/o attività, rientranti nell'ambito delle attività di cui al 1 comma dell'articolo 1, segnalati e denominati con il marchio De.C.O.. Il registro si compone di due parti:
 - a. Elenco dei prodotti a Denominazione Comunale di Origine;
 - b. Elenco dei soggetti autorizzati alla utilizzazione del marchio De.C.O.;
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali, commerciali nonché soggetti privati, enti ed associazioni che hanno sede legale e svolgono l'attività inerente la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti a marchio De.C.O. nel territorio del Comune di Rossa
3. Sul sito internet del Comune di Rossa viene pubblicato e periodicamente aggiornato il registro dei prodotti e delle aziende a marchio De.C.O.

ART. 3 SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti e attività possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle;
2. Le istanze di attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle peculiarità storiche, analitiche e di processo secondo i principi contenuti nell'articolo 1 e in particolare nel comma 1 e 3 lettera a) In particolare dovranno essere riportati
 - a. Denominazione
 - b. Area geografica di produzione e di provenienza delle materie prime
 - c. Caratteristiche del prodotto, metodi di lavorazione, conservazione
 - d. Materiali e attrezzature utilizzate per preparazione, conservazione e imballaggio
 - e. Descrizione dei locali di produzione, conservazione e stagionatura;Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art.4.
3. Solo ed esclusivamente le iniziative, manifestazioni e attività connesse ai prodotti e attività iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O.;

ART. 4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. È istituita la commissione comunale per il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine alle produzioni tipiche locali;
2. Essa esamina le istanze di riconoscimento presentate dai produttori locali, le istruisce e ne determina l'esito. A tal fine, può effettuare visite di controllo ai siti produttivi interessati dalle produzioni e può richiedere documentazione integrativa.
3. Alla Commissione è anche attribuito il potere di verifica e controllo previsto dal successivo articolo 8
4. La commissione, nominata dalla Giunta e presieduta dal Sindaco, è costituita da:
 - Cinque persone di comprovata esperienza nell'ambito delle attività turistiche, agricole, commerciali, della ristorazione;
 - Un membro della giunta;
 - Eventuali esperti scelti tra persone di comprovata professionalità e / o conoscenza nonché storici locali possono essere convocati a supporto dei lavori della commissione senza diritto di voto ma al solo scopo di approfondire singole tematiche.

La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e decide a maggioranza dei presenti, non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese

La Commissione approva l'elenco delle tipologie di prodotti e attività per cui può essere concessa l'iscrizione nel registro e i disciplinari di produzione i quali sono vincolanti per la concessione della De.C.O. La commissione, nei casi previsti dai disciplinari, può revocare l'iscrizione nel registro De.C.O.

La commissione viene convocata su richiesta del sindaco, la commissione deve inoltre essere convocata entro dieci giorni qualora lo richiedano i due terzi dei componenti la commissione stessa;

Per l'espletamento dei diversi adempimenti previsti per l'attuazione della De.C.O., si individua il "Responsabile Unico del Procedimento" che funge anche da segretario nelle sedute della Commissione;

5. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento ed in particolare dell'iscrizione dei prodotti nel registro dei prodotti De.C.O. di cui all'art.2;

6. Il Sindaco nomina l'organismo di controllo con la funzione di verifica del rispetto dei disciplinari di produzione e del corretto uso della dicitura e del logo De.C.O. Il sindaco si riserva altresì la possibilità di esperire qualsiasi azione ritenuta utile per la valorizzazione dei prodotti a marchio De.C.O.

ART. 5 UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO LOGO

Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione di cui all'art. 4 approva il logo da utilizzare per indicare i prodotti a marchio De.C.O. Il Comune concede l'utilizzo della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo ai soggetti iscritti nel registro di cui all'art.2.

E' prevista da parte delle imprese, enti ed associazioni, all'atto della concessione del riconoscimento De.C.O., il pagamento di una quota di 5,00 € (cinque euro) per ogni impresa, quale contributo al comune per la promozione del marchio. Su proposta della Commissione, e comunque sentito il parere della stessa, la Giunta può con propria delibera modificare l'entità dell'importo.

Il comune è proprietario del logo De.C.o. e può avvalersi dello stesso in ogni occasione lo ritenga utile ed opportuno.

E' vietato l'utilizzo del logo De.C.O. in qualsiasi forma da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 6 LE INIZIATIVE COMUNALI

1. IL Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione di ogni utile informazione riferita al marchio De.C.O. e a tutte le produzioni ad esso collegate.
2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela e valorizzazione della DE.C.O., forme di collaborazione con i comuni Valsesiani, altri enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agricole e alimentari, zootecniche, silvopastorali, enogastronomiche, artigianali e culturali anche attraverso la partecipazione a forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Comune nell'ambito delle attività di cui sopra potrà inoltre partecipare a bandi di finanziamento, oltre a ricercare forme di sponsorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

ART. 7 LE TUTELE E LE GARANZIE

Strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, tutela il marchio De.C.O. e i prodotti ad esso collegati.

ART. 8 LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, il Comune attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento tra tutte le organizzazioni promotrici della valorizzazione e promozione delle tipicità locali;

ART. 9 PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di produttori singoli ed associati o di altri organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove presso il Ministero delle politiche agricole ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) o della attestazione di specificità (STG), dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

ART.10 CONTROLLI E SANZIONI

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Rossa a termini di legge.

Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale e/o dalla Commissione di cui al precedente articolo 4 in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute nei disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c. la perdita dei requisiti richiesti;
- d. l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f. frode alimentare.

Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 4, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

ART.11 STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 12 RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

Le disposizioni del presente regolamento s'ispirano ai principi della vigente legislazione statale e regionale a cui sono subordinate e vincolate. Alla stessa legislazione statale e regionale, inoltre, si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato sul presente atto.

ART. 13 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento;
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alle lettere delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.